

STATUTO SARDEGNA IT S.R.L

Articolo 1

Denominazione

È costituita una società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica denominata:

"Sardegna IT S.r.l.".

La Società è costituita ed opera in regime di affidamento diretto secondo il modello in house providing nell'ambito dei settori di competenza istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna ai fini dello svolgimento, con caratteri di efficienza, efficacia ed economicità, ed in via esclusiva, dei servizi strumentali della Regione Autonoma della Sardegna.

Articolo 2

Struttura societaria - Sede

La società ha sede in Cagliari, all'indirizzo che risulterà dal Registro delle imprese.

Previa autorizzazione del Socio unico, l'organo amministrativo della società potrà trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato, oppure potranno essere istituite o soppresse unità locali operative purché ciò avvenga nel territorio della Regione Sardegna.

Articolo 3

Oggetto

La Società ha per esclusivo oggetto la fornitura di servizi e prestazioni informatiche, nonché ogni attività a tali servizi

connessa, in regime di prevalente autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente pubblico partecipante o allo svolgimento delle sue funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento e contemplati dai piani e dai progetti approvati dalla Regione Autonoma della Sardegna (d'ora in poi RAS).

In particolare, la Società effettua, nel rispetto della normativa vigente ed in tema di organismi in house providing, attività di supporto al Socio Regione Sardegna:

- nella creazione e la conduzione di progetti per l'introduzione e l'utilizzo della tecnologia dell'informazione e della comunicazione (ICT) nella Regione Autonoma della Sardegna, compresa l'individuazione delle tecniche di gestione più adatte al raggiungimento degli obiettivi di servizio indicati dalla Regione stessa, in un quadro di costi/benefici controllabili;

- nell'individuazione di nuove tecnologie finalizzate a migliorare i processi operativi del Socio i quali, attraverso la razionalizzazione e semplificazione amministrativa del sistema, creino valore ai servizi per il cittadino e le imprese, ottimizzando gli investimenti già effettuati, relativi ai sistemi e ai sottosistemi già presenti, nonché valutando gli impegni e i ritorni di quelli da effettuare;

- nella razionalizzazione, distribuzione e accorpamento tecni-

co, informatico e logistico della RAS e degli Enti, Agenzie e Società regionali indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna;

- nel controllo delle forniture e dei livelli di servizio prestati da terzi alla RAS, allo scopo di identificarne gli impatti operativo-gestionali, di migliorare l'operatività delle innovazioni previste, di monitorare i livelli di servizio di tutte le prestazioni erogate dall'amministrazione, di valutare la persistenza nel tempo degli aspetti costi/prestazioni, anche con riferimento alle alternative eventualmente presenti sul mercato.

La Società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del Socio o degli altri Enti, agenzie e Società regionali indicati dalla Regione Autonoma della Sardegna e comunque nel territorio di riferimento del Socio medesimo.

La Società deve svolgere, in relazione all'anno fiscale di riferimento, i compiti ad essa affidati dall'ente pubblico socio, per oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato e la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società non può fornire servizi se non in relazione a specifici contratti.

Essa può compiere, in via residuale e non prevalente e in modo

strumentale, ogni altra necessaria operazione utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, purché in coerenza con la disciplina dell'in house providing.

La Società, nell'acquisire lavori, servizi o forniture eventualmente occorrenti per lo svolgimento delle attività affidate dal Socio, applica le norme ed i principi specificamente riferiti alle Società c.d. in house providing e, in particolare, è tenuta al rispetto delle procedure disciplinate dal decreto legislativo n.50 del 2016 e ss.mm.ii.

#### Articolo 4

##### Durata

La Società ha durata sino al giorno trentuno dicembre duemilacinquanta e può essere prorogata una o più volte, con delibera dell'Assemblea assunta con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo, ovvero anticipatamente sciolta.

#### Articolo 5

##### Capitale

La Società è a totale capitale pubblico, in conformità al modello in house providing. La quota del capitale sottoscritta dal Socio Regione Autonoma della Sardegna non potrà mai essere inferiore al 100% (cento per cento) del capitale sociale per tutta la durata della Società.

Il socio di Sardegna IT s.r.l. può essere unicamente la Regione Autonoma della Sardegna, nei limiti consentiti dalla vigen-

te normativa in materia di società in house providing.

Il Capitale Sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è composto da quote che possono essere di qualsiasi ammontare. Possono costituire oggetto di conferimento tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. In caso di aumento del Capitale, i versamenti del Capitale sottoscritto sono richiesti dall'organo amministrativo secondo il disposto dell'articolo 2481 bis del Codice Civile.

Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite può omettersi il deposito presso la sede sociale della documentazione di cui all'articolo 2482 bis del codice civile.

#### Articolo 6

##### Domiciliazione

Il domicilio degli Amministratori, del Sindaco o dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per quanto concerne i loro rapporti con la Società si intende, a tutti gli effetti di legge, quello risultante dai libri sociali. Il domicilio del Socio si intende quello risultante dal Registro delle Imprese competente.

#### Articolo 7

##### Quote di partecipazione

I diritti sociali spettano al socio unico Regione Autonoma della Sardegna.

#### Articolo 8

## Controllo analogo del Socio unico

La Regione Autonoma della Sardegna, in qualità di Socio unico, esercita sulla Società poteri di direzione e un controllo analogo a quello esercitato sui propri Servizi, mediante poteri di controllo preventivo, concomitante e successivo, di ingerenza e di condizionamento nei confronti dell'organo amministrativo, superiori a quelli tipici del diritto societario, secondo contenuti e modalità stabiliti, in conformità alla legge, dalla Giunta Regionale e dal presente Statuto.

Sono riservate alla competenza del socio unico, oltre alle materie indicate nell'articolo 2479, secondo comma, del codice civile, le decisioni di cui all'articolo 2465, secondo comma, del codice civile.

Il socio decide altresì sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge, dagli indirizzi e direttive della Giunta regionale, dall'atto costitutivo, nonché sugli argomenti proposti alla sua attenzione dall'organo amministrativo.

## Articolo 9

### Principi fondamentali sull'organizzazione e sulla gestione della Società

La Società applica la normativa sull'organizzazione e sulla gestione delle società a controllo pubblico, tenute presenti le dimensioni e le caratteristiche organizzative, nonché l'attività svolta dalla Società.

Alla Società è vietato:

a) istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

b) corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Si applicano alla Società tutti gli altri divieti e limiti previsti dalla legge per le società a controllo pubblico.

#### Articolo 10

##### Assemblea

Le decisioni del socio devono essere adottate mediante il procedimento assembleare e non mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto. L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché in Sardegna dall'organo amministrativo, con avviso spedito venti giorni prima o, se inviato successivamente, ricevuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, PEC, avviso consegnato a mano e comunque con ogni altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento; l'avviso è fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dai libri sociali o dal Registro delle Imprese.

Il Socio unico ha diritto di chiedere la convocazione dell'Assemblea con domanda scritta indicante gli argomenti da trattare.

Nell'avviso sono indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare. Il Socio

vanta altresì potere propositivo in merito a specifici argomenti da inserire all'ordine del giorno. Nell'avviso può essere indicata una seconda convocazione per il caso che nella prima non si raggiunga il quorum. Anche in mancanza di convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, l'organo amministrativo ed i sindaci o il sindaco unico sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno. L'organo amministrativo ed i sindaci o il sindaco unico che non partecipano all'Assemblea devono rilasciare apposita dichiarazione scritta - da conservarsi da parte della società - con la quale comunicano di essere stati informati degli argomenti all'ordine del giorno e di non opporsi alla loro trattazione.

#### 1. Indirizzi dell'Assemblea

L'organo amministrativo deve attenersi, nell'attuazione dei suoi compiti, agli indirizzi generali necessari al raggiungimento degli obiettivi determinati dall'Assemblea. L'Assemblea ha facoltà di formulare indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società.

#### 2. Controllo del Socio sulla conduzione della Società.

L'Assemblea, ove accerti gravi irregolarità o disfunzioni nella conduzione della Società, richiama formalmente gli organi aziendali affinché pongano rimedio a tale situazione. Se, nonostante il richiamo formale, permane tale situazione, l'As-

semblea adotta nei confronti dell'organo amministrativo i provvedimenti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

3. Atti dell'Organo amministrativo per la cui esecuzione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

L'organo amministrativo trasmette all'Assemblea i sottoelencati atti, opportunamente corredati dalle necessarie relazioni/informative accompagnatorie, per la preventiva autorizzazione:

- acquisto e/o cessione di immobili e diritti reali immobiliari;
- acquisto e/o cessione di partecipazioni societarie e/o costituzione di società;
- acquisto e/o cessione di aziende e rami d'azienda;
- prestazione di garanzie reali e mutui;
- proposte di aumento di capitale.

Gli atti di cui al precedente comma devono essere autorizzati dall'Assemblea nel termine di trenta giorni dalla ricezione.

Ai sensi dell'articolo 2476 del codice civile resta ferma, in ogni caso, la responsabilità dell'organo amministrativo per gli atti compiuti, ancorché autorizzati in tutto o in parte dall'Assemblea, il cui verbale deve essere immediatamente trasmesso alla RAS.

L'organo amministrativo che non intenda eseguire l'atto autorizzato dall'Assemblea, entro dieci giorni a decorrere dal giorno in cui è stata assunta la deliberazione assembleare,

adotta apposita motivata deliberazione.

#### 4. Budget annuale.

Il bilancio economico di previsione della Società è approvato dall'organo amministrativo, di norma, entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento ed è tempestivamente trasmesso alla RAS per l'autorizzazione all'esecuzione.

Detto budget, che non potrà chiudersi in perdita, deve considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio eventualmente spettanti alla Società in base alle leggi statali e regionali.

Nel caso in cui, durante l'esercizio, sopravvengano particolari situazioni che non consentano il rispetto del pareggio di bilancio, l'organo amministrativo deve disporre le conseguenti variazioni al bilancio preventivo, indicando in apposito documento, da sottoporre tempestivamente all'Assemblea, le cause che hanno determinato il peggioramento della situazione economica ed i provvedimenti adottati o programmati per ricondurre la gestione in equilibrio.

Il budget annuale deve essere corredato da una relazione previsionale e programmatica dell'organo amministrativo sulle previsioni della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui la Società opera.

L'organo di amministrazione è tenuto a predisporre e trasmettere al Socio con cadenza almeno semestrale una relazione sull'andamento della gestione, anche al fine di consentire la

verifica dello stato di attuazione degli obiettivi.

## Articolo 11

### Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza, da altra persona designata dall'Assemblea. Le assemblee possono svolgersi anche in teleconferenza e/o videoconferenza alle seguenti condizioni che dovranno risultare nei relativi verbali:

- nello stesso luogo dovranno essere presenti il Presidente ed il segretario verbalizzante. La riunione si riterrà svolta in tale luogo;

- a chi presiede l'adunanza deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare la discussione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- il verbalizzante deve essere in grado di percepire adeguatamente tutto quanto accade nel corso dell'adunanza;

- ciascun intervenuto deve poter partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti;

- nell'avviso di convocazione, salvo per il caso di assemblea totalitaria, devono essere indicati i luoghi audio e/o video collegati a cura della società e nei quali gli intervenuti potranno affluire.

In tutti i suddetti luoghi dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Non possono svolgersi in teleconferenza le assemblee il cui verbale deve essere redatto da un notaio in virtù di disposizione inderogabile di legge.

## Articolo 12

### Deleghe

Il socio unico può farsi rappresentare in assemblea per delega scritta anche da non soci; il nome del rappresentante deve essere specificato. Sono ammesse deleghe per più assemblee ed anche generali. Non sono ammesse deleghe conferite ai componenti dell'organo amministrativo, a sindaci o al sindaco unico o al revisore.

## Articolo 13

### Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea è regolarmente costituita e delibera con i quorum previsti dall'articolo 2479-bis, terzo comma, del codice civile, salvi i diritti amministrativi sotto riservati alla RAS.

## Articolo 14

### Amministrazione

L'organo amministrativo delle società è costituito, di norma, da un amministratore unico. L'assemblea della società, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, può disporre che la società sia amministrata

da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. La delibera è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e alla struttura di cui all'articolo 15 del medesimo Decreto.

La nomina dell'amministratore unico o degli amministratori, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è riservata al Presidente della RAS, previa conforme deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore regionale cui è demandato dal Socio unico RAS il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società.

Gli amministratori possono essere scelti anche fra non soci.

Gli amministratori, salvo diversa indicazione all'atto della nomina, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dall'ufficio, colui che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 2382 del codice civile. Si applicano inoltre i divieti e le cause di incompatibilità previsti dalla vigente normativa in materia di società a controllo pubblico e, in particolare, quelli stabiliti dal D.Lgs. n. 175/2016 e dal D.Lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii. Ciascun amministratore è tenuto all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, ed un Segretario scelto al di fuori dei suoi componenti.

Nella nomina del Consiglio di Amministrazione sarà garantito che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Consiglio, con i criteri stabiliti dalla L. 120/2011.

L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione degli amministratori.

#### Articolo 15

Soci con particolari diritti amministrativi.

I seguenti diritti amministrativi spettano in via esclusiva alla RAS e saranno esercitati dal Presidente della stessa, previa conforme deliberazione della Giunta, su proposta dell'Assessore regionale cui è demandato dal Socio unico RAS il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società e precisamente:

- approvazione del budget finanziario ed economico;
- nomina e revoca dell'Amministratore Unico o del Consiglio di Amministrazione e determinazione dell'eventuale compenso;
- nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione e determinazione dell'eventuale compenso;
- nomina e revoca del sindaco e determinazione dell'eventuale compenso, ovvero nomina e revoca dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale e del suo Presidente e deter-

minazione dell'eventuale compenso;

- nomina del revisore contabile, se previsto, e determinazione dell'eventuale compenso.

#### Articolo 16

##### Cessazione dalla carica

La cessazione e la sostituzione degli amministratori avviene ai sensi dell'articolo 2385 e dell'articolo 2386 del Codice Civile nonché del D.L. 16 maggio 1994 n. 293; restano salvi i diritti attribuiti in via esclusiva alla RAS.

#### Articolo 17

##### Rappresentanza

La rappresentanza legale della Società e la firma sociale spettano, secondo la forma adottata, all'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La rappresentanza spetta altresì agli eventuali amministratori delegati, procuratori, direttori ed institori, secondo quanto determinato nell'atto di nomina.

#### Articolo 18

##### Compensi all'organo amministrativo

Il compenso agli amministratori è determinato all'atto della loro nomina in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico e, in particolare, nel rispetto delle procedure disciplinate dall'art. 11 del Decreto legislativo n.175 del 2016 e ss.mm.ii.

## Articolo 19

### Poteri dell'organo amministrativo

Conformemente alla natura di Società in house providing, l'organo amministrativo ha i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, nel rispetto del presente statuto, delle decisioni dell'Assemblea, delle indicazioni dell'organo politico competente per il controllo, nonché di ogni altra pattuizione funzionale al miglior perseguimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 c.c. solo ad un proprio componente. L'Amministratore delegato potrà compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione il quale ne determina il compenso.

L'Amministratore delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione almeno ogni sei mesi sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società.

L'organo amministrativo può nominare institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

L'organo amministrativo nomina un direttore generale, determinandone i poteri.

## Articolo 20

### Funzionamento del consiglio di amministrazione

Il Consiglio si raduna nella sede della Società o altrove purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza degli amministratori e dal Presidente del Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente con PEC da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza o, in caso di urgenza, mediante telegramma, telex, telefax, o altro mezzo di comunicazione idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, da trasmettere almeno 48 ore prima a ciascuno dei membri del Consiglio e a ciascun Sindaco Effettivo.

Tuttavia, la riunione del Consiglio di Amministrazione è valida qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i Consiglieri ed i Sindaci Effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione dei verbali sul relativo libro.

Alle adunanze consiliari può partecipare il direttore generale della società.

#### Articolo 21

##### Validità delle delibere

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta degli intervenuti; a parità di voto prevarrà il voto del Presidente.

#### Articolo 22

##### Verbalizzazione

Delle deliberazioni del Consiglio si fa constare nell'apposito libro con verbale da redigere a cura del segretario; detto verbale sarà firmato dal Presidente e dal segretario.

#### Articolo 23

##### Organo di controllo

Il Socio nomina un organo di controllo monocratico o collegiale (Collegio Sindacale) o un revisore contabile; in tal caso si applicano le corrispondenti norme previste in tema di società per azioni.

La nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria nei casi indicati dall'articolo 2477 del codice civile e nel caso la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

La nomina dei componenti del collegio sindacale, ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, è riservata al Presiden-

te della RAS, previa conforme deliberazione della Giunta su proposta dell'Assessore regionale cui è demandato dal Socio unico RAS il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società.

Nel caso non venga nominato un Revisore legale dei conti, la revisione è esercitata dall'organo di controllo.

L'organo di controllo dura in carica un triennio, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio della carica, e ha le attribuzioni e i doveri di cui all'articolo 2397 e seguenti del Codice Civile.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto:

- se monocratico, al momento della sua sostituzione;
- se collegiale, nel momento della sua ricostituzione.

Il componente dell'organo di controllo è rieleggibile.

#### Articolo 24

##### Compensi all'organo di controllo

Il compenso al componente o ai componenti dell'organo di controllo viene determinato all'atto della sua nomina in ossequio alle disposizioni vigenti in materia di compensi ad organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico.

#### Articolo 25

##### Collegio sindacale

L'organo di controllo collegiale, ove nominato, è formato da

tre componenti effettivi, e di due sindaci supplenti - obbligatoriamente costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia - e deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Nella nomina del Collegio Sindacale sarà garantito che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti del Collegio Sindacale, con i criteri stabiliti dalla L. 120/2011.

L'equilibrio tra i generi deve essere assicurato anche in caso di sostituzione dei sindaci.

#### Articolo 26

##### Revisore

Il Socio ha comunque facoltà di nominare un revisore legale dei conti, salvi i casi in cui la nomina è obbligatoria per legge.

Al revisore, se nominato, si applicano le norme previste in materia di società per azioni, anche relativamente alle competenze ed ai poteri; il suo compenso è stabilito allo stesso modo di quello dei componenti dell'organo di controllo.

#### Articolo 27

##### Esercizi sociali

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio, l'organo amministrativo procede alla formazione del Bilancio sociale entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale

ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora si verificassero le condizioni previste dall'art. 2364 c.c. ultimo comma.

#### Articolo 28

##### Utili

Gli utili netti risultanti dal bilancio, detratto almeno il cinque per cento da destinare a riserva legale fino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati dall'assemblea, salvo motivata decisione contraria, all'autofinanziamento mediante imputazione a riserva straordinaria.

#### Articolo 29

##### Scioglimento e liquidazione

La Società si scioglie per le cause previste dall'articolo 2484 del codice civile. L'Assemblea che delibera lo stato di liquidazione nomina i liquidatori determinando:

- il numero degli stessi;
- in caso di pluralità di liquidatori le regole di funzionamento del Collegio;
- a chi spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti posti ai poteri dei liquidatori.

Per la liquidazione della Società si applicano le vigenti norme di legge.

#### Articolo 30

##### Risoluzione controversie

Le controversie promosse nei confronti della Società o del socio da parte degli amministratori, dei liquidatori e dei componenti dell'organo di controllo, ovvero nei loro confronti da parte della società o del socio sono rimesse all'autorità giudiziaria competente.

#### Articolo 31

##### Disposizioni generali

Per tutto quanto non è contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile e alle altre disposizioni normative in materia di società in house soggette a controllo pubblico.